

N. R.G. 3553/2012



TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA

Prima CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **3553/2012** promossa da:

GIANCARLO CAPRA

ATTORE/I

contro

INTESA SAN PAOLO SPA

CONVENUTO/I

IL GIUDICE

A scioglimento della riserva;

Premesso che quand'anche la missiva in data 22.2.2010 integrasse una ricognizione di debito essa avrebbe effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della "causa debendi", con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria; essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento;

che la dichiarazione di essere debitore costituisce riconoscimento di debito ai sensi dell'art 1988 cod civ e non confessione, la quale ha per oggetto fatti e non rapporti giuridici, od opinioni e valutazioni;

che quindi la missiva suindicata non costituisce confessione;

rilevato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi



anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (Cass. sentenza n. 24418/2010);

che – allo stato - la convenuta gravata del relativo onere non ha provato la natura dei versamenti di guisa che la prescrizione dovrà decorrere dalla chiusura del conto;

che quindi il quesito da sottoporre al CTU non dovrà tener conto dell'eccezione di prescrizione;

P.Q.M.

Rigetta la richiesta dell'ordine di esibizione;

Dispone CTU sottoponendo al consulente il seguente quesito:

“ Accerti il CTU, previa verifica:

- se risultino pattuiti per iscritto interessi in misura superiore a quella legale; in mancanza applichi il tasso legale;
- se nel corso del rapporto contrattuale di cui è causa siano stati applicati o meno tassi di interesse maggiori di quelli pattuiti tenendo conto sia del contratto originario che delle eventuali successive variazioni unilaterali della banca sempre che le medesime siano state comunicate al correntista con le modalità previste nel contratto e nel rispetto di cui all'art. 118 del decreto 385/93;
- se tali tassi, calcolati computando la commissione di massimo scoperto, siano stati superiori al “tasso soglia”; in tale ipotesi non conteggi alcun interesse (art. 1815 c.c.);
- se siano stati applicati interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale per il periodo anteriore alla delibera CICR; per il periodo successivo se ciò sia avvenuto in conformità a quanto stabilito con la predetta delibera ;
- se siano state applicate valute fittizie ed in tal caso se esse abbiano formato oggetto di esplicita pattuizione; in caso contrario tenga conto del giorno del giorno in cui la banca ha acquistato o perso la disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate;

le maggiori somme percepite dalla banca nonché il saldo dei conti correnti.



Nomina CTU il dott. Lenti Dario e fissa per il giuramento l'udienza del 22 gennaio 2015 ore 8,30 con termine fino a tale data per l'eventuale nomina di CT di parte.

Si comunichi.

Alessandria 7 novembre 2014

Il giudice
(Pierluigi Mela)

IL CASO.it

